

## **La valutazione di impatto acustico in Lombardia**

La valutazione di impatto acustico è lo studio di tutte le sorgenti di rumore di un esercizio commerciale in modo che questa attività possa rispettare i limiti di legge e lavorare in tutta tranquillità.

Per quanto riguarda i Pubblici Esercizi, la regione Lombardia nel 2014 ha emanato particolari direttive volte a diminuire il numero degli esposti per inquinamento acustico.

Con il decreto X/1217 del 10 gennaio 2015, la Regione Lombardia ha chiarito che l'autocertificazione di impatto acustico può essere firmata dal titolare/gestore del pubblico esercizio solo in 3 casi semplici, altrimenti lo stesso dovrà incaricare un tecnico competente in acustica ambientale per eseguire una valutazione previsionale di impatto acustico come indicato nel decreto stesso.

I 3 casi semplificati sono:

### Caso 1

- a. Apertura dopo le 6:00.
- b. Chiusura non oltre le 22:00.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

### Caso 2

- a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale
- b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

### Caso 3

- a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.

f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).

g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

A parere nostro il caso 3 può avere dei rischi per chi si autocertifica con leggerezza, ma la cosa positiva è che è stata fatta chiarezza sull'argomento.

**Si ricorda che si ha sempre e comunque l'obbligo di rispettare i limiti acustici**, quindi se partisse poi un esposto per disturbo da rumore oltre alla pratica amministrativa si subirebbe anche una causa penale per dichiarazione falsa in atto pubblico.

Tutte le attività che non ricadono nei tre casi sopra descritti ricadono comunque nel DPR 227/2011 . In base a questo decreto sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui sopra le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del suddetto DPR, qui di seguito mostrato:

1. attività alberghiera
2. attività agro-turistica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. attività di ristorazione collettiva e pubblica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
4. attività ricreative senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
5. attività turistica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
6. attività sportive escluse quelle motoristiche, con molto pubblico o con uso di armi da fuoco senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
7. attività culturali senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
8. attività nel settore dello spettacolo senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
9. palestre senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
10. stabilimenti balneari senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
11. agenzie di viaggio

12. sale da gioco
13. attività di supporto alle imprese
14. call center
15. attività di intermediazione monetaria/finanziaria/immobiliare/assicurativa
19. attività di informatica (software/houde/internet point)
22. attività di acconciatura
23. istituti di bellezza/estetica/centro massaggi-solarium/piercing e tatuaggi
27. laboratori veterinari
28. studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi
29. ospedali e assimilabili con meno di 50 posti letto e senza attività di analisi
31. lavanderie e stirerie
32. attività di vendita al dettaglio
33. laboratori artigianali per la produzione di dolciumi
34. laboratori artigianali per la produzione di gelati

Si ricorda che tale dispensa non riguarda il rispetto dei limiti del presente piano di zonizzazione ma solamente la presentazione agli uffici comunali di una valutazione previsionale di impatto acustico. Tale dispensa inoltre non esime il responsabile dell'esercizio dall'effettuare tutti i controlli necessari, appoggiandosi a personale qualificato, in modo da garantirsi il rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali.

Per tutte le attività non presenti nell'elenco di cui sopra ma che rispettano i limiti di emissione di rumore assoluti e differenziali, è possibile utilizzare, in alternativa alla relazione previsionale di impatto acustico, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Ecco una tabella riassuntiva:

	<b>Specifiche supplementari</b>	<b>Deve presentare la documentazione di impatto acustico?</b>
Attività che rientrano nei tre casi della DGR Regione Lombardia del 2014		No, può autocertificare
Attività presenti nell'elenco dell'all. B del DPR suddetto.	Nessun utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero svolgimento	No

	di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e rispetto dei limiti di emissione assoluti.	
Attività presenti nell'elenco dell'all. B del DPR suddetto.	Utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari)	Si
Attività NON presenti nell'elenco dell'all. B del DPR suddetto.	Rispettano i limiti di emissione di rumore assoluti (art 7)	Possono utilizzare alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Allegato 4 delle presenti NTA -
Attività presenti e NON presenti nell'elenco dell'all. B del DPR suddetto.	NON rispettano i limiti di emissione di rumore assoluti (art 7)	Devono presentare una valutazione di impatto acustico.

Il problema è quindi, per gli esercenti : come si fa ad essere certi di rispettare i limiti di legge?

Sottolineiamo che si rischia molto ad autocertificare con leggerezza perchè i limiti differenziali amministrativi sono molto severi. Vi consigliamo quindi vivamente di fare eseguire dei controlli ad un tecnico acustico, e di procedere con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso il tecnico vi dia il via libera.

E' inutile rischiare migliaia di euro di multa, limiti agli orari dell'attività , cause civili, una causa penale per falso solo per risparmiare i soldi di uno studio previsionale fatto bene.

I nostri servizi:

- Valutazione di impatto acustico, senza stesura della relazione, per attività solo in periodo diurno (6-22): a partire da 550 E.
- Valutazione di impatto acustico, con stesura della relazione, per attività solo nel periodo diurno (6-22): a partire da 800 E.
- Valutazione di impatto acustico, senza stesura della relazione, per attività oltre le ore 22: a partire da 800 E.
- Valutazione di impatto acustico, con stesura della relazione, per attività oltre le ore 22: a partire da 1100 E.

Per informazioni: ing. Nastasi 3460614293 [nastasi@suonoevita.it](mailto:nastasi@suonoevita.it)